

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti undici membri:

a) il Rettore, con funzioni di Presidente;

b) quattro componenti scelti tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Università di Bari a decorrere dai cinque anni precedenti alla nomina e per tutta la durata del mandato, diversi dai rappresentanti degli studenti iscritti all'Ateneo medesimo;

c) quattro componenti nominati nell'ambito del personale di ruolo (docente e tecnicoamministrativo*) dell'Università degli studi di Bari;

d) due studenti eletti tra coloro che, alla data dell'elezione, risultano iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università degli studi di Bari.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) devono avere ampia conoscenza del sistema universitario italiano, una qualificazione scientifica e culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, di alto rilievo istituzionale, culturale, economico.

Si applicano le incompatibilità stabilite dall'art. 2, comma 1, lett. s) l. 240/2010.

3. I membri del Consiglio di amministrazione sono designati a seguito di una procedura pubblica di selezione indetta dal Rettore con la pubblicazione di un apposito bando in risposta al quale gli interessati presentano le proprie candidature corredate del curriculum scientifico e professionale.

Nel bando, pubblicato sul sito dell'Università e su quello del MIUR sono esplicitati i requisiti, le incompatibilità ed i criteri di valutazione.

In esso deve essere previsto che il personale docente in regime di tempo definito si impegni ad optare per il regime a tempo pieno in caso di designazione. Non possono partecipare alla selezione i docenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 14, l. 240/2010 e che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Tutti i candidati devono impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel Codice dei Comportamenti (Etico). e non essere in posizioni che configurano situazioni di conflitto di interessi con l'Università di Bari Aldo Moro

4. I membri del Consiglio di amministrazione sono scelti da una Commissione di garanzia costituita dal Rettore, dal Presidente del Nucleo di valutazione, dal presidente del Collegio dei revisori dei conti, dal Garante del Codice dei comportamenti e dal Garante degli studenti, in una rosa di nomi individuata dal SA doppia per i componenti esterni e tripla per i componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo. Il Comitato di garanzia procede alla scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione, selezionati dal SA che vengono nominati con decreto del Rettore.

Il Rettore nella individuazione della rosa in SA non partecipa al voto.

5. Qualora non vi sia un numero sufficiente di candidature per i componenti interni si rinnova il bando. Se non vi è un numero almeno doppio di candidature di membri esterni ai ruoli dell'Ateneo di cui al

punto b) dell'art.1 che rispettano i requisiti del bando di cui al comma 3, il numero di componenti esterni da designare viene limitato a quello previsto dalla legge.

6. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato il principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici ed ove possibile il rispetto del criterio della categoria di appartenenza.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi durano in carica quattro anni solari; i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi durano in carica due anni solari. Il mandato non è immediatamente rinnovabile.

8. I componenti del Consiglio che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza o che risultino assenti non giustificati per più di (tre)... sedute decadono dalla carica.

9. In caso di decadenza o di altra causa di cessazione anticipata, si provvede alla sostituzione a seguito di pertinente procedura di designazione tra quelle disciplinate nei commi precedenti.

10. In caso di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di Amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.

4.bis I membri del Consiglio di amministrazione sono selezionati dal SA , in una rosa di nomi doppia per i componenti esterni e tripla per i componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo individuata da una Commissione di garanzia (Tecnica) costituita dal Rettore, dal Presidente del Nucleo di valutazione, dal presidente del Collegio dei revisori dei conti, dal Garante del Codice dei comportamenti e dal Garante degli studenti da. I componenti del Consiglio di amministrazione, scelti dal SA vengono nominati con decreto del Rettore.

Il Rettore nella individuazione della rosa in SA non partecipa al voto.